

Il caso adozioni La scorciatoia dei tribunali non sostituisca il Parlamento

Cesare Mirabelli

L'interpretazione è un "grimaldello" che il giudice può usare per forzare la legge, per andare oltre o addirittura contro la legge? Sembrerebbe di sì, se si ha presente la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma che ha concesso la «adozione incrociata» di due bambine nate una da una donna e l'altra dalla sua compagna, grazie all'inseminazione artificiale praticata in Danimarca.

Se questa decisione fosse davvero corretta, avrebbero sba-

gliato tutti in Senato, logorandosi in così accese discussioni sulle unioni civili. Si sarebbero doluti inutilmente coloro che hanno chiesto a gran voce che anche alle unioni di persone dello stesso sesso fosse estesa l'adozione del figlio di una delle parti, che la legge ora prevede per i coniugi. Avrebbero combattuto inutilmente quanti hanno preteso e ottenuto che questa norma fosse stralciata dalla legge. Sbaglierebbe ancora il governo se ritenesse ora necessario disciplinare con una nuova

legge quello che, secondo il Tribunale, la legge già dice o consente.

In realtà la situazione normativa sembra del tutto diversa da quella che il "grimaldello" ha aperto. La disciplina dell'adozione dei minori, che dal 1983 organizza in modo chiaro ed organico questa materia, stabilisce che i minori possono essere adottati in casi particolari, anche quando non ricorre lo stato di abbandono, da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da un rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori.

Continua a pag. 22

Il caso adozioni

La scorciatoia dei tribunali non sostituisca il Parlamento

Cesare Mirabelli

segue dalla prima pagina

Ricorrendo questa condizione, il minore rimasto orfano può essere adottato dal compagno o dalla compagna del padre o della madre. Il minore può essere adottato anche dal coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio adottivo dell'altro coniuge. E qui, per la coppia di conviventi dello stesso o di diverso sesso, non ci siamo. Ma che spazio ha il superiore interesse del minore, che è principio generale ed ispira l'intera legge? E' la condizione che deve sempre ricorrere perché l'adozione possa essere pronunciata in concreto nei casi astrattamente previsti dalla legge. È un metro di valutazione e giudizio per l'applicazione della legge, non una formula generale che tutto consente, al di fuori dei

casi previsti dalla legge. Può darsi che il giudice sia convinto che la legge impone dei limiti irragionevoli, in contrasto con diritti fondamentali e con la salvaguardia del minore. Allora non ha che una strada, rivolgersi al giudice delle leggi. Dovrà essere la Corte costituzionale a valutare e stabilire se le norme siano in contrasto con la costituzione, anche "nella parte in cui non prevedono che" ci debba essere una regola dovuta per vincolo costituzionale. Non può il giudice integrare a suo piacimento il sistema normativo. È vero, una rondine non fa primavera ed una sentenza, anche sbagliata, non fa giurisprudenza, non costituisce ancora "diritto vivente". Ma fa stato nel singolo caso, e se questo orientamento si ripete e moltiplica, rischia di consolidarsi. Il rimedio è interno

al sistema processuale. La sentenza può essere impugnata, con ricorso al giudice di appello e in definitiva alla Corte di cassazione, che deve garantire la "uniforme interpretazione del diritto oggettivo". Le parti private possono non avere interesse ad impugnare la sentenza, favorevole al loro interesse. Lo può fare il pubblico ministero, parte pubblica necessariamente presente nei procedimenti che riguardano minori. Ed è auspicabile che lo faccia. Ma c'è anche un profilo istituzionale. Quando la decisione del giudice è adottata al di fuori della legge, con il paravento della motivazione che formalmente la giustifica, il "grimaldello" dell'interpretazione funziona e consente di fare uno sberleffo al legislatore, il cui intervento non è più necessario per innovare il diritto. È un terreno sul quale

muoversi con cautela. La costituzione ci dice che la magistratura è indipendente da ogni altro potere, e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Ma sono liberi in quanto vincolati, dalla legge, appunto. La complessità delle diverse fonti normative e delle leggi consentono, e spesso richiedono, una ricostruzione affidata alla professionalità del giudice, che interpretando fa il suo mestiere. Deve avvertire anche i limiti di questo difficile compito, e non cedere alla lusinga di emulare il legislatore, proponendosi come interprete solitario e politicamente non responsabile di esigenze sociali che ritiene di percepire. Ferirebbe inavvertitamente il principio democratico che pure lo legittima ad amministrare la giustizia in nome del popolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

